



Ministero dello sviluppo economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare n. 296976 del 22 luglio 2019

Modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, relative alle modalità operative di erogazione delle quote di contributo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.

Alle imprese interessate

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

*Alle banche e agli intermediari
finanziari interessati*

*All'ABI – Associazione bancaria
italiana*

*All'Assilea – Associazione italiana
leasing*

PREMESSA

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, ha definito la disciplina della misura agevolativa, cosiddetta “Nuova Sabatini”, che prevede la concessione, in favore di micro, piccole e medie imprese, di un contributo, calcolato in relazione a un *finanziamento*, bancario o in leasing finanziario, avente durata massima 5 anni, per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Le modalità di attuazione del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016 sono state definite con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 15 febbraio 2017, n.14036, e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto attiene le modalità di erogazione del contributo previsto dalla “Nuova Sabatini”, il punto 13 della citata circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n.14036, prevede che le erogazioni sono effettuate in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’*investimento*. Secondo tale procedura, le imprese sono tenute a presentare la richiesta di erogazione della prima quota entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del programma di *investimento*, mentre le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima



devono essere presentate non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta ed entro i 12 mesi successivi.

Al fine di semplificare e accelerare l'iter di erogazione delle quote annuali di contributo, la presente circolare introduce modifiche e integrazioni alla citata circolare n.14036 del 15 febbraio 2017.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 14036 DEL 15 FEBBRAIO 2017

La circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 15 febbraio 2017, n. 14036, e successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:

- a) al punto 2.1, lettera s) “piattaforma”: il link riportato <https://benistrumentali.incentivalleimprese.gov.it> è sostituito dal seguente <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>.
- b) al paragrafo 3, il penultimo punto elenco è così modificato e sostituito: *“La PMI, ad investimento ultimato, compila, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la richiesta unica di erogazione riferita a tutte le previste quote annuali di contributo e le trasmette al Ministero tramite piattaforma, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, con le modalità di cui al paragrafo 13. Qualora la PMI abbia già richiesto una o più quote di contributo secondo le modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019, al fine di richiedere l'erogazione delle quote residue, successive alla prima, la medesima PMI deve compilare e trasmettere al Ministero apposita richiesta, utilizzando esclusivamente la procedura telematica disponibile nella piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 13.bis.”*
- c) al paragrafo 3, l'ultimo punto elenco è così modificato e sostituito: *“Al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive, la PMI conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l'accesso alla piattaforma, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni e dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing. In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, per l'attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI provvede prima a comunicare al Ministero la tipologia di variazione, allegando l'eventuale documentazione necessaria, come previsto al punto 13.6.”*
- d) il punto 5.1 è sostituito dal seguente: *“5.1 Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.”*
- e) il paragrafo 13 è sostituito integralmente dal seguente:



13. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

13.1 Il contributo è erogato dal Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.

13.2 Le PMI sono tenute a completare l'investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. Ad investimento ultimato, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma (<https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese>), inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all'impresa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento (di seguito: modulo DUI), prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto. Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all'impresa beneficiaria la generazione del modulo DUI, contenente l'elenco dei beni oggetto di agevolazione, in conformità allo schema di cui all'allegato n. 2, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso.

I moduli DUI non compilati in via telematica e/o non inoltrati al Ministero attraverso la piattaforma, ovvero compilati e inviati con altre modalità, sono irricevibili.

13.3 Al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta unica di erogazione (di seguito: modulo RU) riferita a tutte le quote annuali del contributo previste dal piano temporale di liquidazione presente nel decreto di concessione. Terminata la fase di compilazione dell'istanza, la piattaforma consente all'impresa proponente la generazione del modulo RU, contenente le informazioni e i dati forniti in conformità allo schema di cui all'allegato n. 3, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore, entro e non oltre centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento e previo pagamento a saldo da parte della PMI beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione.

Il modulo RU deve essere trasmesso al Ministero attraverso la piattaforma, corredato della seguente documentazione:

- a) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, resa/e dall/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;*



b) nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori;

c) in caso di contributo superiore a 150.000 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it;

d) in caso l'impresa abbia richiesto il contributo a fronte degli investimenti elencati nella prima sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dell'allegato 6/A, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 8. Le spese per l'interconnessione e l'integrazione possono essere sostenute anche successivamente al termine di cui al punto 13.2 purché entro la data di invio della richiesta unica di erogazione del contributo (modulo RU). Le spese per l'interconnessione e l'integrazione sostenute successivamente al termine di cui al punto 13.2 non sono ammissibili al contributo; sono, invece, ammissibili le medesime spese di interconnessione e integrazione se sostenute entro il termine di cui al punto 13.2. Per tutti gli investimenti elencati nella citata prima sezione dell'allegato 6/A, l'erogazione dell'intero contributo concesso, relativo alla macchina e alle relative spese di interconnessione e di integrazione, è subordinata all'invio al Ministero dell'allegato 8.

I moduli RU non compilati in via telematica e/o non inoltrati al Ministero attraverso la piattaforma, ovvero compilati e inviati con altre modalità, sono irricevibili.

Le PMI hanno facoltà di presentare contestualmente il modulo DUI e il modulo RU, fermo restando il rispetto del termine di trasmissione del modulo DUI previsto al punto 13.2 e l'obbligo di previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento.

Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro sessanta giorni, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, a erogare la prima quota di contributo, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

13.4 Ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative, il Ministero può utilizzare, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità, le informazioni disponibili in altre banche dati anche esterne (a titolo esemplificativo, Registro imprese, Registro Nazionale degli aiuti di Stato, Servizio Durc On Line, Servizio verifica inadempimenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia, ecc.).

13.5 Al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento delle quote di contributo, già richieste mediante modulo RU, la PMI compila e trasmette al Ministero,



in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di pagamento (di seguito: modulo RP). La predetta procedura telematica di compilazione del modulo RP deve essere effettuata dalla PMI con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, attraverso la conferma delle seguenti condizioni:

- *essere in regola con gli obblighi previsti dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing riportato nel decreto di concessione;*
- *assenza di variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo.*

Il mancato rispetto dei suddetti termini determina la revoca dell'agevolazione.

Il Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, acquisite, ove richiesto ai sensi del presente paragrafo, le certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, provvede all'erogazione della quota annua di contributo maturata dall'impresa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.

13.6 Nel caso siano intervenute delle variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero, la PMI è tenuta a comunicarle al Ministero tramite l'apposita sezione della piattaforma in maniera tempestiva e, in ogni caso, prima della presentazione dei moduli RU e RP. I termini per l'erogazione delle quote di contributo di cui ai punti 13.3 e 13.5 si interrompono al fine di consentire al Ministero la verifica delle variazioni comunicate. In tal caso, il Ministero procede all'erogazione delle singole quote di contributo solo a condizione che le variazioni intercorse non evidenzino la sussistenza di uno o più casi di revoca di cui all'articolo 12 del decreto.

13.7 Nel rispetto del piano delle erogazioni previsto dal decreto di concessione, la PMI beneficiaria può richiedere il pagamento contestuale di due quote di contributo eventualmente maturate, attraverso la trasmissione del modulo RP.

13.8 Il Ministero, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica sulla regolarità contributiva o nell'ambito della verifica prevista ai sensi dell'articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, procede all'erogazione delle quote di contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle procedure previste rispettivamente per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero per l'effettuazione della compensazione prevista dal medesimo articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii..

13.9 Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine, il Ministero provvede periodicamente a definire un campione delle imprese da sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione.

13.10 Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto, il Ministero sospende l'erogazione del contributo qualora la banca/intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto da



parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all'articolo 12 del decreto, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. A tali fini, la banca/intermediario finanziario comunica, attraverso la piattaforma, al Ministero:

a) eventuali inadempimenti dell'impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, entro centoventi giorni dall'inadempimento, qualora la stessa non si rimetta in regola con i pagamenti entro tale termine;

b) risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato la risoluzione o la decadenza.

13.11 In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la banca/intermediario finanziario è tenuta a darne comunicazione al Ministero, tramite piattaforma, entro centoventi giorni dal rimborso/riscatto anticipato.

f) dopo il paragrafo 13 è inserito il seguente:

13.bis EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI - Disposizioni transitorie per le imprese beneficiarie che hanno già richiesto una o più quote di contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019

Le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (di seguito: modulo RQR).

Terminata la fase di compilazione dell'istanza, la piattaforma consente all'impresa proponente la generazione del modulo RQR, contenente le informazioni e i dati forniti in conformità allo schema di cui all'allegato n. 3, che deve essere inoltrato al Ministero, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Il mancato rispetto del predetto termine determina la revoca dell'agevolazione.

In caso di contributo superiore a 150.000 euro e qualora vi siano state variazioni delle informazioni già fornite al Ministero, nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, in merito ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., il modulo RQR deve essere corredato delle dichiarazioni aggiornate in merito ai predetti soggetti, rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

Il Ministero, ricevuto il modulo RQR, procede, entro sessanta giorni, a erogare la/e quota/e annuale/i di contributo maturata/e dall'impresa, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, previa acquisizione, ove necessaria, delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici e nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.



Fatto salvo quanto specificamente disposto nel presente paragrafo, alle richieste di erogazione delle quote di contributo rimanenti si applicano le disposizioni di cui ai punti 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11.

g) il punto 14.5 è sostituito dal seguente: *“14.5. Nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà comunicazione, tramite PEC, alla banca/intermediario finanziario; quest’ultima, verificato positivamente il rispetto, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto, dovrà trasmettere, tramite piattaforma, al Ministero:*

a) richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro nella titolarità della concessione delle agevolazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto e contenente altresì l’impegno, da parte dello stesso, al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;

b) documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento e il rispetto da parte dello stesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto, nonché copia dell’atto relativo all’operazione societaria in questione.”

DISPOSIZIONI FINALI

Il testo coordinato della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, come modificato e integrato dal presente provvedimento, è disponibile nella sezione **NORMATIVA - BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI”** del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

L’elenco degli oneri informativi a carico delle imprese previsti per l’accesso alle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii. è pubblicato, nel testo aggiornato con le modifiche recate dalla presente circolare, nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Gli allegati n. 2, 3 e 8 alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii. sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati 2, 3 e 8 alla presente circolare. L’allegato n. 5 alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii. è soppresso.

IL DIRETTORE GENERALE
Laura Aria

DIV. VI / CO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche